

## COPIA

<b>Comune di Rieti</b>	<b>DELIBERAZIONE N. 167</b>
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 17/02/2016 N. 28 AVENTE AD OGGETTO "RIMODULAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE";**

L'anno **2018**, addì **25** del mese di **Settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Antonio Cicchetti	Sindaco	Presente
Sinibaldi Daniele	Vice Sindaco	Presente
Cascioli Sonia	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Presente
Emili Antonio	Assessore	Presente
Formichetti Gianfranco	Assessore	Presente
Masotti Elisa	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Presente
Valentini Claudio	Assessore	Presente

N. Presenti 9    N. Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott Giampaolo Giunta.  
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

**PREMESSO CHE** il Comune di Rieti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 04/02/2013, ha approvato il “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall’art. 243 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213”;
- ha trasmesso con nota prot. gen. n. 26161 del 13 giugno 2013 al Ministero dell’Interno e alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale formalizzato con deliberazione di C.C. n. 42 dell’11 giugno 2013;
- ha ricevuto l’approvazione del predetto piano dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti con deliberazione n. 42/2014 del 16 dicembre 2013;

**RILEVATO CHE** con successiva deliberazione di Giunta Comunale del 17/02/2016 N. 28 avente ad oggetto “Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale” è stato stabilito:

1) Di avvalersi della facoltà di rimodulare il precedente piano di riequilibrio nell’arco di trenta anni nel seguente modo:

- a. Il disavanzo di amministrazione previsto a chiusura del conto consuntivo 2015 pari ad €16.198.612,05 (piano antidissesto) verrà ripianato nei prossimi 27 anni con una quota costante annuale pari ad € 599.948,59 che sommata a quella di € 683.515,03, prevista per il riassorbimento del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, impegnerebbe il bilancio di previsione comunale al conseguimento di un avanzo di gestione di € 1.283.463,62 annuali, contro gli attuali 2,4 milioni circa;
- b. Nell’esercizio 2015 sono state accantonate somme nel F.do D.F.B. per € 7.295.589,25 di cui € 1.095.589,25 finanziati con risorse proprie ed € 6.200.000,00 finanziati con l’anticipazione di liquidità della C.D.P. dal D.Lgs. n.78 del 2015, che consentono la copertura di tutti i debiti ricogniti con la delibera n. 40/2013 svincolando per i prossimi sette anni l’importo di € 1.095.589,25 previsto nel piano antidissesto. L’importo svincolato si potrà utilizzare per il finanziamento della quota capitale dei mutui contratti con la CDDPP per il finanziamento di debiti certi liquidi ed esigibili per gli anni 2012 e 2013 (D.L. 35 e D.L. 66) i cui residui passivi sono stati destinati al Fondo vincolato per l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità determinato alla data del 1/1/2015 in €37.459.989,01.

2) Di avvalersi, al fine di rendere meno carente la disponibilità finanziaria di cassa, della facoltà di procedere alla restituzione del fondo di rotazione entro il termine massimo di trenta anni senza interessi.”;

**VISTO CHE** con diverse note di cui la prima prot. gen. N. 14558 del 02 marzo 2018 e successivi seguiti il dirigente del Settore Finanziario, in servizio a far data dal 01 gennaio 2018, ha evidenziato:

- che il medesimo provvedimento conteneva il vizio di aver proceduto di fatto alla rimodulazione del disavanzo che ha dato origine al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nonostante la norma (art. 1 comma 714 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), *in illo tempore* vigente, specificasse che gli enti potessero *“provvedere a rimodulare e riformulare il precedente piano” “ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dalla formulazione allora vigente dell’art. 243-bis, comma 5”* del TUEL;
- l’ulteriore fallace lettura dell’art. 8 comma 6 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, nella parte in cui non tiene conto che la concessione di liquidità era destinata a *“far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”*
- che l’anticipazione di liquidità è stata destinata allo stanziamento in parte corrente nella Missione 1 destinato alla copertura dei debiti fuori bilancio, in quel tempo da finanziare e pagare, abbattendo, di fatto, lo stesso disavanzo;

**CONSIDERATO CHE** la predetta deliberazione è stata assunta in contrasto con le seguenti disposizioni:

- di cui al comma 714 art. 1 della L. 208/2015 nella parte in cui ripiana l’intero disavanzo senza lo scorporo della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui (di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal *decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015 e non tenendo conto delle indicazioni successivamente fornite anche dalla Corte dei Conti;
- di cui all’art. 8 comma 6 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, nella parte in cui non tiene conto che la concessione di liquidità era destinata a *“far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”*;

**ATTESO CHE** le sopracitate disposizioni di legge sono riconducibili nell’alveo delle norme di finanza pubblica e, in quanto tali, rivestono carattere imperativo e che, pertanto, la loro inosservanza determina un vizio di legittimità, come nel caso di specie di grave violazione di legge;

**DATO ATTO ALTRESI’ CHE** la suddetta deliberazione è viziata *ab inizio* per INCOMPETENZA, in quanto assunta dalla Giunta Comunale in luogo del Consiglio Comunale;

**ACCLARATO CHE** il dirigente *pro tempore* all’epoca dei fatti con propria nota prot. gen. n. 41242 del 29 06 2018 ha sottoscritto che: *“(omissis) Ora, a parte il fatto che la Giunta non avrebbe avuto la competenza ad approvare la rimodulazione del piano, e quindi anche laddove lo avesse fatto esso sarebbe privo di qualsiasi valenza ed efficacia, basta semplicemente esaminare tale documento per verificare che*

nessun nuovo piano di riequilibrio vi è allegato. La ragione è semplice, come già chiarito con la nota prot. 19302/2018, **NESSUN NUOVO PIANO E' STATO PREDISPOSTO OD APPROVATO NE' CON LA SUDETTA DELIBERA NE' CON ALTRI ATTI**”;

**CONSTATATO CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 05.09.2018 è stato approvato lo schema del rendiconto della Gestione 2017 sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale con proposta n. 70 del 07.09.2018 a seguito della quale è stato accertato che la predetta riformulazione del piano:

- applicava una quota di disavanzo rimodulato per gli esercizi 2016 e successivi pari ad una quota costante di € 599.948,59 per effetto della rimodulazione *de facto* trentennale del piano di riequilibrio;
- non riportava alcuna applicazione per gli esercizi 2016 e successivi dello stanziamento previsto per il finanziamento dei debiti fuori bilancio pari € 1.095.589,25;

Per effetto delle circoscritte evidenze il Comune di Rieti:

- non ha recuperato in termini di disavanzo da applicare nei bilanci 2016 e 2017 rispettivamente € 1.042.891,22 ed € 1.376.134,23 per un totale pari ad € 2.419.025,45 al lordo dei maggiori recuperi negli anni prodotti che algebricamente producono un mancato recupero al 31.12.2017 pari ad € 1.937.487,85;
- riportava un residuo passivo nella contabilità dell'ente, denominato come sopra specificato, per finanziare il riconoscimento di debiti fuori bilancio che al 31.12.2017 ammontava a € 3.907.098,11;

**RITENUTO CHE** per consolidato orientamento giurisprudenziale, lo strumento utilizzabile per rimuovere per motivi di legittimità e con effetto retroattivo, l'atto amministrativo viziato, è l'istituto dell'annullamento d'ufficio, che trova, oggi, disciplina positiva nell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e smi. L'annullamento d'ufficio è un provvedimento di secondo grado congruamente motivato a contenuto negativo, con il quale la P.A. priva di efficacia, con effetto *ex tunc*, un suo provvedimento, affetto ab origine da un vizio di legittimità;

**DATO ATTO CHE** l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 dispone: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla Legge”*;

**CONSTATATO CHE** l'illegittimità del provvedimento che questa Amministrazione Comunale intende annullare d'ufficio è “genetica” e non è “derivata” da normativa sopravvenuta;

**VERIFICATO CHE** sussiste un preminente interesse pubblico, concreto e attuale, all'annullamento del provvedimento di cui all'oggetto: la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizioni di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. Infatti tale procedura è improntata alla salvaguardia del bene pubblico “bilancio” (cfr. Corte Cost. n. 184/2016, 228/2017, 247/2017) e quindi le operazioni di riequilibrio e tutte le fasi relative all'adozione, all'approvazione e all'attuazione del piano sono scandite da termini, scadenze e preclusioni di natura perentoria;

**CONSIDERATO CHE** l'interesse di questo Comune è pertanto da ravvisarsi nell'esigenza di impedire che sulla base della detta deliberazione da annullare, possano essere adottati ulteriori atti illegittimi ovvero vi siano ulteriori nocimenti al bene comune;

**DATO ATTO CHE** questa Amministrazione Comunale ha proceduto a comparare l'interesse pubblico alla caducazione dell'atto, cioè gli effetti che il ritiro dell'atto illegittimo produrrà a favore della collettività, con l'interesse, anch'esso pubblico, di tutela degli equilibri di bilancio e del buon andamento della pubblica amministrazione, come statuito dall'articolo 97 Cost., così come modificato dalla legge Cost. 20/04/2012, n. 1;

**PRESO ATTO CHE** sussistono i presupposti per l'annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'articolo 243 quater;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio dott.ssa Sonia Cascioli

#### PROPONE

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI ANNULLARE** d'ufficio in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., la deliberazione di Giunta Comunale del 17/02/2016 n. 28 avente ad oggetto "Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della nota prot. gen. n. 41242 del 29 06 2018 a firma del dirigente pro tempore all'epoca dei fatti;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del settore finanziario dott.ssa Grazia Marcucci.

Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Grazia Marcucci

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE III - Ragioneria**

**IL DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., della deliberazione di Giunta Comunale del 17/02/2016 N. 28 avente ad oggetto "Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale";**

*"si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

**MOTIVAZIONE DEL PARERE**

Comune di Rieti, li 25/09/2018

**Il Dirigente del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci**

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA

CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H9260

DATA FIRMA: 25/09/2018 16:47:05

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**SETTORE: FINANZIARIO**

**DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., della deliberazione di Giunta Comunale del 17/02/2016 N. 28 avente ad oggetto "Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale";**

**✓ PARERE NON DOVUTO:**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che non siano già stati oggetto di precedenti atti deliberativi.

Comune di Rieti, lì 25/09/2018

**Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio**

**Dott.ssa Grazia Marcucci**

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA


CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H926O

DATA FIRMA: 25/09/2018 16:48:06

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to Antonio Cicchetti



Il Segretario Generale  
f.to Dott Giampaolo Giunta

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 26/09/2018, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 26/09/2018



L'addetto di segreteria  
f.to (Graziella Principessa)

---

**Per copia conforme all'originale**

Rieti 26/09/2018



L' addetto di Segreteria  
(Graziella Principessa)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: IT:PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 26/09/2018 14:48:41

IMPRONTA: 35663231373639366266313562343466376261396131393961326231363834633661613039313735